

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 6. Maggio 1861.  
dal Ministro Di Grazia e Giustizia*

OGGETTO

*Abolizione dei Fedecommissi, Maggioraschi e delle  
sostituzioni fidecommissarie nelle provincie lombarde  
Napolitane, e Siciliane*

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

e presentato dal ministro di grazia e giustizia

(CASSINIS)

nella tornata del 6 maggio 1861

Abolizione dei fidecommessi, maggioraschi e delle sostituzioni fidecommissarie nelle provincie lombarde, napoletane e siciliane.

SIGNORI,

I motivi che mi indussero a presentarvi un progetto di legge per l'abolizione dei vincoli feudali in Lombardia mi persuasero eziandio della convenienza di proporvi l'abolizione dei fedecommessi e dei maggioraschi in quelle parti del regno d'Italia ove durano tuttavia.

Ed invero la ingiusta disuguaglianza che nell'ordine di successione i fedecommessi ed i maggioraschi mantengono fra figli di un medesimo genitore, gli ostacoli che frappongono alla libera commerciabilità ed ai miglioramenti dei beni sono tali danni che appalesano non essere più siffatte istituzioni accomodate alle esigenze politiche ed economiche della società attuale.

Questi vincoli della proprietà sussistono tuttora nelle provincie lombarde, napoletane e siciliane; in tutte le altre parti dello Stato furono aboliti con leggi ed in epoche diverse.

In Lombardia esistono maggioraschi creati da Napoleone I, i quali sono retti dal settimo Statuto costituzionale del 24 settembre 1808, ed hannovi pure fedecommessi eretti a norma del Codice civile austriaco.

Nelle provincie napoletane e siciliane più non sussistono

L'articolo 9 è ordinato a mantenere ferme altre obbligazioni che incombevano ai possessori dei maggioraschi, quali si erano quelle di soddisfare le doti alle sorelle, di pagare le spese funebri, le spese giudiziali ed altri tali pesi.

Gli articoli 10, 11, 12 e 13 sono diretti a somministrare il mezzo a coloro che avevano ragione contro i possessori, dei fedecommissi e dei maggioraschi, di far cauti i loro diritti mediante iscrizione d'ipoteca.

L'articolo 14 infine contiene la solita formola abrogativa delle leggi contrarie.

Questo, o signori, è a gran tratti il disegno di legge sui fedecommissi per le provincie lombarde, napoletane e siciliane, che fu approvato nell'altra parte del Parlamento, e che ho l'onore di presentarvi.

Diretto qual è questo progetto a scancellare da elette provincie le tracce di un'istituzione che più non consuona coi progressi della civiltà, col principio di uguaglianza civile, cogli interessi dell'agricoltura, del commercio e della ricchezza pubblica, non sarà vana la speranza che esso ottenga pur favorevole il voto di questo nazionale Consesso.

## PROGETTO DI LEGGE

(60)

## APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

*nella tornata del 24 aprile 1861*

## Art. 1.

Nelle provincie lombarde, napolitane e siciliane, l'istituzione di fedecommissi, di maggioraschi, e generalmente tutte le disposizioni per atto tra vivi, o d'ultima volontà, colle quali sia imposto l'obbligo di conservare e di restituire ad una terza persona, sono vietate.

La nullità della sostituzione fedecommissaria non recherà alcun pregiudizio alla validità della donazione, della istituzione o del legato a cui sta aggiunta, restando caducate tutte le sostituzioni anche del primo grado.

## Art. 2.

Ogni vincolo dipendente da istituzioni di fedecommissi o maggioraschi, creato anteriormente alla pubblicazione della presente legge, è sciolto.

## Art. 3.

La disposizione del precedente articolo si applica egualmente alle sostituzioni fedecommissarie ordinate in conformità degli articoli 608, 610 e seguenti sino al 615 del Codice civile austriaco.

## Art. 4.

Col disposto dei due primi articoli della presente legge non è derogato agli articoli 943, 1003 e 1004 e relativi del Codice delle Due Sicilie.

## Art. 5.

La piena proprietà della metà dei beni di cui negli articoli 2 e 3 si consoliderà nell'attuale possessore od avente diritto al possesso, e l'altra metà rimane riservata al primo o primi chiamati nati o concepiti al tempo della pubblicazione della presente legge.

L'usufrutto però della totalità di essi beni continuerà ad appartenere all'attuale possessore durante la sua vita.

Sono applicabili fra il proprietario e l'usufruttuario le disposizioni contenute negli articoli 518, 520 e relativi del Codice austriaco e nella sezione 2<sup>a</sup>, titolo III, capo 1, del Codice delle Due Sicilie.

## Art. 6.

La divisione dei beni potrà essere promossa tanto dai possessori attuali, quanto dai primi chiamati.

## Art. 7.

Non essendovi al giorno della pubblicazione della presente legge alcun successibile al fedecommesso, al maggiorasco, od alla sostituzione fedecommessaria, nato o concepito, se la dotazione sarà stata fatta con beni di proprietà privata, questi spetteranno per intero all'attuale possessore; se la dotazione invece sarà stata fatta in tutto od in parte dallo Stato, la proprietà della metà dei beni da esso donati si devolverà alle regie finanze ed il rimanente spetterà in piena proprietà all'attuale possessore, salvo sempre al medesimo l'usufrutto della totalità dei beni a norma del capoverso dell'articolo 5.

## Art. 8.

Le pensioni che per obbligo di legge già venivano soddisfatte dai possessori dei maggioraschi dovranno dai medesimi continuarsi a pagare; alla loro morte vi saranno tenuti i loro eredi ed i primi chiamati, o gli eredi di questi.

Nel caso previsto dall'articolo precedente vi sarà anche tenuto lo Stato per la sua tangente.

## Art. 9.

La presente legge non pregiudica agli altri diritti che si fossero acquistati prima dell'attuazione della medesima.

## Art. 10.

Agli aventi diritto a pensione di cui nell'articolo 8 della presente legge, ed a coloro ai quali le leggi preesistenti concedevano una qualche ragione sul fedecommesso o maggiorasco, competerà, a guarentigia dei loro diritti, ipoteca sui beni che ne costituiscono la dote, da iscriversi in conformità delle leggi vigenti nelle provincie ove sono situati.

## Art. 11.

Se l'ipoteca di cui nell'articolo precedente sarà iscritta nei 90 giorni successivi alla pubblicazione della presente legge non sarà primeggiata da altre ipoteche o privilegi, ed ogni alienazione di detti beni o vincolo reale sui medesimi imposto non potranno invocarsi in pregiudizio dell'ipoteca medesima.

Trascorso il termine di giorni 90, l'ipoteca non avrà effetto salvo dalla data dell'iscrizione posteriormente presa.

## Art. 12.

L'ipoteca di cui nell'articolo 10 non sarà di pregiudizio ai diritti di privilegio od ipoteca che sopra i beni vincolati si fossero nei modi legali acquistati e conservati prima della pubblicazione della presente legge.

## Art. 13.

Le rendite del debito pubblico, dalle quali sia costituita in tutto od in parte la dote dei fedecommissi o dei maggioraschi, sono pure vincolate a guarentigia dei diritti accennati nell'articolo 10.

Tale vincolo non sarà tolto se non quando sarà legalmente giustificato che i beni stabili sottoposti all'ipoteca, in conformità di detto articolo, siano sufficienti a cautela dei diritti

mentovati; ovvero si sostituiscano dagli aventi interesse altre idonee guarentigie a giudizio dei magistrati competenti.

(60)

**Art. 14.**

Sono abrogate le disposizioni dei §§ 608, 610 e seguenti sino al 615 del Codice civile austriaco tuttora vigente in Lombardia, in quanto siano in opposizione colla presente legge, e gli articoli 946 a 963 della parte 1<sup>a</sup> (*Leggi civili*) del Codice delle Due Sicilie vigente nelle provincie napoletane e siciliane, ed in generale ogni altra disposizione contraria.

Addì 26 aprile 1861.

*Il vice-presidente del Senato*

**SCLOPIS.**

Amiche trovai la relazione  
compagnata. L'onorevole deputato  
Capone porta fuori tutte quelle  
cognizioni e avvertimenti che  
stanno a proposito.

Gullotti











3

invece una certa ~~parte~~ <sup>parte</sup> della ~~parte~~ <sup>parte</sup> di un  
pensione ai fratelli secondogeniti pareri; ad una  
data conveniente alla morte ~~per~~ <sup>per</sup> (1631/1632)  
ivi) E finalmente non abbia per contratto di matri-  
monio promesso alla moglie la sopravvivenza, ma  
sanno obblighi i figli del maggiore, in mancanza  
di legittimari ma non oltre il costo della dote  
(1633/ivi)

Il appunto in qui agitato mostra la sequen-  
za bene la differenza dei due codici anche in  
materia globale, nondimeno a pa e anche più  
trae perché muove dal ~~contatto~~ <sup>contatto</sup> ~~primario~~ <sup>primario</sup>  
~~contatto~~ <sup>contatto</sup> ~~primario~~ <sup>primario</sup> ~~contatto~~ <sup>contatto</sup> ~~primario~~ <sup>primario</sup>  
~~contatto~~ <sup>contatto</sup> ~~primario~~ <sup>primario</sup> ~~contatto~~ <sup>contatto</sup> ~~primario~~ <sup>primario</sup>  
parte ~~individui~~ <sup>individui</sup> e considerarsi ~~tempore~~ <sup>tempore</sup> nelle  
del ~~tempore~~ <sup>tempore</sup> ~~tempore~~ <sup>tempore</sup> del ~~tempore~~ <sup>tempore</sup>  
~~tempore~~ <sup>tempore</sup> ~~tempore~~ <sup>tempore</sup> ~~tempore~~ <sup>tempore</sup>  
~~tempore~~ <sup>tempore</sup> ~~tempore~~ <sup>tempore</sup> ~~tempore~~ <sup>tempore</sup>  
~~tempore~~ <sup>tempore</sup> ~~tempore~~ <sup>tempore</sup> ~~tempore~~ <sup>tempore</sup>  
~~tempore~~ <sup>tempore</sup> ~~tempore~~ <sup>tempore</sup> ~~tempore~~ <sup>tempore</sup>  
~~tempore~~ <sup>tempore</sup> ~~tempore~~ <sup>tempore</sup> ~~tempore~~ <sup>tempore</sup>  
~~tempore~~ <sup>tempore</sup> ~~tempore~~ <sup>tempore</sup> ~~tempore~~ <sup>tempore</sup>  
~~tempore~~ <sup>tempore</sup> ~~tempore~~ <sup>tempore</sup> ~~tempore~~ <sup>tempore</sup>  
~~tempore~~ <sup>tempore</sup> ~~tempore~~ <sup>tempore</sup> ~~tempore~~ <sup>tempore</sup>

(1634)  
Oltre questo le leggi delle due Sicilie  
non che l'unica parte del maggiore linear  
primogenitale e ne nella sua origine, né nella  
sua trasmissione ~~per~~ <sup>per</sup> ~~per~~ <sup>per</sup>  
miglia a cui ~~per~~ <sup>per</sup> ~~per~~ <sup>per</sup> ~~per~~ <sup>per</sup>  
a di date.

In tanta incertezza di legislazione ~~si doveva per necessi-  
sità~~ ~~non doveva~~ ~~risolvere~~ ~~innanzitutto~~ ~~in legge~~  
che provvedere all'abolizione dei ~~feudali~~  
in Lombardia e dei ~~feudali~~ nelle ~~due~~ ~~provin-~~  
cie con un solo ~~unico~~ ~~testo~~ di legge  
che non le ~~op.~~ ~~oltre~~ il ~~risolvere~~ ~~il~~ ~~problema~~, ~~non~~  
in manifestamente ~~pericoloso~~, ~~almeno~~ ~~lo~~ ~~stato~~  
interiore ~~della~~ ~~legge~~ ~~e~~ ~~della~~ ~~parte~~ ~~vicende~~ ~~delle~~  
leggi ~~interne~~ ~~speciali~~ ~~abolitive~~ ~~dei~~ ~~feudali~~  
che si ~~incontrano~~ ~~dal~~ ~~principio~~ ~~del~~ ~~decreto~~ ~~es-~~  
~~istente~~ ~~in~~ ~~queste~~ ~~provin-~~

~~che~~ ~~non~~ ~~si~~ ~~potrebbe~~ ~~provvedere~~ ~~in~~ ~~una~~ ~~legge~~ ~~semplice~~

1. ~~III~~ ~~della~~ ~~legislazione~~ ~~anteriore~~ ~~addizione~~  
dei ~~feudali~~ ~~nelle~~ ~~due~~ ~~provin-~~ ~~in~~ ~~ve-~~  
leggi ~~colle~~ ~~presente~~ ~~legge~~.  
annunci ~~tutte~~ ~~in~~ ~~questo~~ ~~che~~ ~~proposito~~ ~~fa~~ ~~o~~ ~~dopo~~

h. ~~(circled)~~

Figueras

151

~~a questa commissione e beninteso se si desidera  
 a garanzia di esse ingente sopra il lavoro  
 del Regno, ma l'assunzione dei poteri  
 e dei mandati restanti nelle provincie ha  
 "L'idea e l'ordine" delle provvidenze ad  
 apparsi, e si sono delle due leggi civili  
 in parte in parte in due parti col Regno  
 L'idea. Il compito di due parti, e il rispetto  
 di un'idea di ordine particolare, e il fatto  
 di essere ~~la commissione~~ non che il debito proprio  
 storico dell'idea e per convincere i nostri am  
 per la manifestazione politica di un'idea  
 il testo del progetto, e la buona esecuzione  
 l'attuazione del Parlamento, e i suoi  
 e si può a chi non ~~è~~ pratica del nelle  
 L'idea, e si sono ~~la commissione~~~~

~~la legge e decreti del 27 settembre 1806; 15 marzo  
 1807; 10 marzo 1808; e 17 marzo 1809.  
 1808 e 1818.~~

~~+ ~~la commissione~~ a chi non ~~è~~ pratica del nelle  
 25 marzo 1818 ~~la commissione~~ a chi non ~~è~~ pratica del nelle  
 ingente sopra il lavoro, per il Parlamento  
 in un'idea di ordine particolare, e il fatto  
 di essere ~~la commissione~~ non che il debito proprio  
 storico dell'idea e per convincere i nostri am  
 per la manifestazione politica di un'idea  
 il testo del progetto, e la buona esecuzione  
 l'attuazione del Parlamento, e i suoi  
 e si può a chi non ~~è~~ pratica del nelle  
 L'idea, e si sono ~~la commissione~~~~

+ come i benefici, migliori, le commissioni  
 del 1818. ~~la commissione~~ a chi non ~~è~~ pratica del nelle  
 25 marzo 1818 ~~la commissione~~ a chi non ~~è~~ pratica del nelle



5

mi non si troverà ancora. Il fatto è che  
l'istituzione del collegio non è ancora

Il fatto è che l'istituzione del collegio non è ancora  
completata, e che per questo motivo non si  
potrebbe ancora dire che il collegio sia  
istituito, e che per questo motivo non si  
potrebbe ancora dire che il collegio sia

Il fatto è che l'istituzione del collegio non è ancora  
completata, e che per questo motivo non si  
potrebbe ancora dire che il collegio sia  
istituito, e che per questo motivo non si  
potrebbe ancora dire che il collegio sia

Il fatto è che l'istituzione del collegio non è ancora  
completata, e che per questo motivo non si  
potrebbe ancora dire che il collegio sia  
istituito, e che per questo motivo non si  
potrebbe ancora dire che il collegio sia

Il fatto è che l'istituzione del collegio non è ancora  
completata, e che per questo motivo non si  
potrebbe ancora dire che il collegio sia  
istituito, e che per questo motivo non si  
potrebbe ancora dire che il collegio sia

Il fatto è che l'istituzione del collegio non è ancora  
completata, e che per questo motivo non si  
potrebbe ancora dire che il collegio sia  
istituito, e che per questo motivo non si  
potrebbe ancora dire che il collegio sia

Il fatto è che l'istituzione del collegio non è ancora  
completata, e che per questo motivo non si  
potrebbe ancora dire che il collegio sia  
istituito, e che per questo motivo non si  
potrebbe ancora dire che il collegio sia



Giuoco  
 di carte

legge del 22 maggio 1835 ed istruzione reale, che nel  
 17 febbraio 1861, ~~in esecuzione~~ <sup>la legge</sup> sulla di simile natura  
 fu fatto per la ~~la~~ <sup>la</sup> ~~la~~ <sup>la</sup> ~~la~~ <sup>la</sup> ~~la~~ <sup>la</sup> ~~la~~ <sup>la</sup> ~~la~~ <sup>la</sup> ~~la~~ <sup>la</sup> ~~la~~ <sup>la</sup>  
 mentre ~~non~~ <sup>non</sup> ~~non~~ <sup>non</sup> ~~non~~ <sup>non</sup> ~~non~~ <sup>non</sup> ~~non~~ <sup>non</sup> ~~non~~ <sup>non</sup> ~~non~~ <sup>non</sup>  
 a questo momento ~~occorre~~ <sup>occorre</sup> ~~la~~ <sup>la</sup> ~~la~~ <sup>la</sup> ~~la~~ <sup>la</sup> ~~la~~ <sup>la</sup> ~~la~~ <sup>la</sup> ~~la~~ <sup>la</sup> ~~la~~ <sup>la</sup>  
 la materia, e ~~in~~ <sup>in</sup> ~~in~~ <sup>in</sup> ~~in~~ <sup>in</sup> ~~in~~ <sup>in</sup> ~~in~~ <sup>in</sup> ~~in~~ <sup>in</sup> ~~in~~ <sup>in</sup> ~~in~~ <sup>in</sup> ~~in~~ <sup>in</sup>  
~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup>  
~~non~~ <sup>non</sup> ~~non~~ <sup>non</sup> ~~non~~ <sup>non</sup> ~~non~~ <sup>non</sup> ~~non~~ <sup>non</sup> ~~non~~ <sup>non</sup> ~~non~~ <sup>non</sup> ~~non~~ <sup>non</sup>  
~~che~~ <sup>che</sup> ~~che~~ <sup>che</sup> ~~che~~ <sup>che</sup> ~~che~~ <sup>che</sup> ~~che~~ <sup>che</sup> ~~che~~ <sup>che</sup> ~~che~~ <sup>che</sup> ~~che~~ <sup>che</sup>  
~~del~~ <sup>del</sup> ~~del~~ <sup>del</sup> ~~del~~ <sup>del</sup> ~~del~~ <sup>del</sup> ~~del~~ <sup>del</sup> ~~del~~ <sup>del</sup> ~~del~~ <sup>del</sup> ~~del~~ <sup>del</sup> ~~del~~ <sup>del</sup>  
~~la~~ <sup>la</sup> ~~la~~ <sup>la</sup> ~~la~~ <sup>la</sup> ~~la~~ <sup>la</sup> ~~la~~ <sup>la</sup> ~~la~~ <sup>la</sup> ~~la~~ <sup>la</sup> ~~la~~ <sup>la</sup> ~~la~~ <sup>la</sup>  
~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup>  
~~non~~ <sup>non</sup> ~~non~~ <sup>non</sup> ~~non~~ <sup>non</sup> ~~non~~ <sup>non</sup> ~~non~~ <sup>non</sup> ~~non~~ <sup>non</sup> ~~non~~ <sup>non</sup> ~~non~~ <sup>non</sup>  
~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup>  
~~che~~ <sup>che</sup> ~~che~~ <sup>che</sup> ~~che~~ <sup>che</sup> ~~che~~ <sup>che</sup> ~~che~~ <sup>che</sup> ~~che~~ <sup>che</sup> ~~che~~ <sup>che</sup> ~~che~~ <sup>che</sup> ~~che~~ <sup>che</sup>  
~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup>  
~~che~~ <sup>che</sup> ~~che~~ <sup>che</sup> ~~che~~ <sup>che</sup> ~~che~~ <sup>che</sup> ~~che~~ <sup>che</sup> ~~che~~ <sup>che</sup> ~~che~~ <sup>che</sup> ~~che~~ <sup>che</sup> ~~che~~ <sup>che</sup>  
~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup>  
~~che~~ <sup>che</sup> ~~che~~ <sup>che</sup> ~~che~~ <sup>che</sup> ~~che~~ <sup>che</sup> ~~che~~ <sup>che</sup> ~~che~~ <sup>che</sup> ~~che~~ <sup>che</sup> ~~che~~ <sup>che</sup> ~~che~~ <sup>che</sup>  
~~che~~ <sup>che</sup> ~~che~~ <sup>che</sup> ~~che~~ <sup>che</sup> ~~che~~ <sup>che</sup> ~~che~~ <sup>che</sup> ~~che~~ <sup>che</sup> ~~che~~ <sup>che</sup> ~~che~~ <sup>che</sup> ~~che~~ <sup>che</sup>

Il D. No. delle nuove leggi approvate  
 dalla commissione sul testo approvato dal  
 Senato del 1861.

... stato ... parte, ...  
... tutte queste ...  
... di legge.

... di ...  
... appartenenti ...  
... con ...  
... di ...  
... che con ...

... in ...  
... in ...  
... a parte ...  
... in ...  
... in ...  
... in ...  
... in ...

... 1860 ...  
... 1861 ...  
... 1862 ...  
... 1863 ...  
... 1864 ...  
... 1865 ...

... in ...  
... 1860 ...  
... in ...  
... in ...  
... in ...  
... in ...  
... in ...

X ...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...

...  
...  
...



+ Premesso che in ultimo capo della legge si è perfettamente mutata l'art. 2.º del progetto di legge da noi approvato dall'Assemblea del Parlamento, restiamo qui brevemente che la

qualche articolo, anziché incorrere in pericoli, ~~è~~ ~~non~~ ~~meno~~ ~~incomodi~~ ~~con~~ ~~altissimi~~ ~~prezzi~~ ~~per~~ ~~la~~ ~~qualità~~ ~~letteraria~~ ~~ripetizione~~  
+ ~~Q~~ ~~divisione~~ ~~poi~~ ~~in~~ ~~due~~ ~~titoli~~ ~~della~~ ~~presente~~

legge; ma non perfettamente mutata l'art. 2.º del progetto di legge da noi approvato dall'Assemblea del Parlamento, restiamo qui brevemente che la  
~~quale~~ ~~proposta~~ ~~che~~ ~~è~~ ~~stata~~ ~~decretata~~ ~~anche~~ ~~la~~ ~~clausola~~ ~~del~~ ~~presente~~ ~~progetto~~ ~~limitativo~~ ~~quanto~~ ~~alle~~ ~~due~~ ~~parole~~ ~~testate~~,  
venente alla legge 1.º cap. 1.º tit. 2.º Lib. III.º della  
U. legge pecunia di sorta che si sottopone im-  
plicito alcun altro articolo di questo, e aggiubon-  
prendere come non fosse più dopo di allora  
se esplicitamente che valevatis rispettivamente gli  
art. 115, 100, 100h ed altri a questi relativi.

Dal pari avendo noi nel 1.º titolo che si propo-  
niamo sostituito alla locuzione del progetto pri-  
mitivo di peccaminosi e di massimosi, l'altro  
più esattamente rispondente al principio del  
buona costituzione, cioè di ostensioni peccaminose  
serie e di peccaminosi di qualunque specie, che  
siamo noi inteso l'art. 3.º del suddetto progetto  
accanto al senato, perché con gli stessi principi  
condizionamento seriosi affetto dalle via le appa-  
zioni che ancora <sup>supperamente</sup> occorrono nell onorevole Guardia  
Regia Capina la espressione dell art. 2.º  
del primativo progetto ministeriale delle giu-  
re o di qualsiv altra disposizione peccaminosa

+ (T. Mancini) del Senato del Regno 1870  
caduta del...

Questo è il testo sulle appunzioni dal testo per-  
tina che non aveva però potuto allegarsi  
in danno delle cappellanie laicali, e di  
simili istituti, ai quali ~~non~~ <sup>non</sup> ~~avrebbe~~ <sup>potuto</sup> ~~intervenire~~  
ne ~~partecipare~~ ~~la~~ ~~proprietà~~ ~~di~~ ~~queste~~ ~~medesime~~  
no

Il ~~senato~~ ~~del~~ ~~Regno~~ ~~di~~ ~~Napoli~~  
e ~~questo~~ ~~comune~~ ~~si~~ ~~è~~ ~~diventato~~ ~~anche~~



# *[illegible]*

110 è vero bene più da *[illegible]*

*[illegible handwritten notes]*

# *[illegible]*

# il concetto di questa specie nel

*[illegible]* a rispetto delle norme prescritte *[illegible]*  
queste dal diritto cadice, *[illegible]* senza innovazione  
di sorta *[illegible]* *[illegible]* alla *[illegible]*

Parlando di una considerazione che in *[illegible]*  
ne *[illegible]* del *[illegible]* *[illegible]*  
de in *[illegible]* qual uso di *[illegible]* di *[illegible]*

me *[illegible]* da noi notate *[illegible]*, come *[illegible]*  
autori del *[illegible]* *[illegible]* art. 1150... ed  
le *[illegible]* U. delle due *[illegible]* art. 1166. *[illegible]*

avrebbe voluto che la *[illegible]* ne *[illegible]* *[illegible]*  
ata anche alla *[illegible]*. Ma *[illegible]* *[illegible]* di *[illegible]*  
cod. *[illegible]* *[illegible]* è talmente *[illegible]*

nella *[illegible]* *[illegible]* *[illegible]*  
una, ed in *[illegible]* *[illegible]* in *[illegible]* *[illegible]*  
tesamento di *[illegible]* *[illegible]* al *[illegible]*

due *[illegible]* *[illegible]* *[illegible]* *[illegible]* *[illegible]*  
o *[illegible]* *[illegible]* *[illegible]* *[illegible]* *[illegible]* di  
articol *[illegible]* *[illegible]* *[illegible]* *[illegible]* *[illegible]* *[illegible]*

modo non *[illegible]* *[illegible]* *[illegible]*, ne *[illegible]* *[illegible]*  
torio *[illegible]* *[illegible]* *[illegible]* *[illegible]* *[illegible]* *[illegible]*  
presente *[illegible]* *[illegible]* *[illegible]* *[illegible]*

Il *[illegible]* *[illegible]* *[illegible]* *[illegible]* *[illegible]*  
na di *[illegible]* *[illegible]*, la *[illegible]* *[illegible]* *[illegible]*  
non *[illegible]* *[illegible]* *[illegible]* *[illegible]* *[illegible]* *[illegible]*  
mente *[illegible]* *[illegible]* *[illegible]* *[illegible]*, quindi  
na *[illegible]* *[illegible]* *[illegible]* *[illegible]* *[illegible]* *[illegible]* *[illegible]*  
a *[illegible]* *[illegible]*, che *[illegible]* *[illegible]* *[illegible]* *[illegible]* *[illegible]*  
mata della *[illegible]* *[illegible]* *[illegible]* *[illegible]* *[illegible]* *[illegible]*  
tutto il *[illegible]* *[illegible]* *[illegible]*, *[illegible]* *[illegible]* *[illegible]*  
e *[illegible]* *[illegible]* *[illegible]* *[illegible]* *[illegible]* *[illegible]* *[illegible]*  
della *[illegible]* *[illegible]* *[illegible]* *[illegible]*, che *[illegible]* *[illegible]*  
di *[illegible]* *[illegible]*.







...aumentare di mano mano <sup>potestà</sup> ~~potestà~~  
...aumentare di mano mano <sup>potestà</sup> ~~potestà~~

III <sup>Versione</sup> ~~...~~  
...aumentare di mano mano <sup>potestà</sup> ~~potestà~~

...aumentare di mano mano <sup>potestà</sup> ~~potestà~~  
...aumentare di mano mano <sup>potestà</sup> ~~potestà~~

al momento dell'apertura del parlamento, <sup>per via</sup>  
...aumentare di mano mano <sup>potestà</sup> ~~potestà~~

Tutto questo <sup>...</sup>  
...aumentare di mano mano <sup>potestà</sup> ~~potestà~~

~~...~~  
...aumentare di mano mano <sup>potestà</sup> ~~potestà~~

...aumentare di mano mano <sup>potestà</sup> ~~potestà~~  
...aumentare di mano mano <sup>potestà</sup> ~~potestà~~



















L'autore.

Il contratto reale ad unum tantum è un fatto di natura  
 simultanea, e del quale l'esplicito e il suo valore giuridico  
 non già compreso, ed annunziato ad obliquità dei  
 gli effetti dell'opera specificativa del primo  
 fondatore del Decummo, facoltà insieme liberat  
per l'adempimento del contratto per parte del proferente  
attorno al momento, gli effetti immediati del momento  
 dell'assunzione longi discenti al contratto per lui solo  
 per effetto del momento immediato giuridico  
 esberpato dall'atto di adempimento, non già per  
quello dominante dalla volontà del primario  
istitutore  
autore del Decummo

Ma chi dice contratto a quasi contratto, dice  
 concorso consistente di due volontà in di una cosa,  
 in di un fatto, perchè in di una giungla, o  
di un concetto qualsivoglia. Non occorre qui  
tenere come sic fra due o quasi contratti, non  
essere due dei contratti, in una diffinizione stabile  
ne nel fatto che una delle parti non adempiti il co  
no adempiti una parte di atto concordato in quel  
li dell' adempimento, i quali divergono da per  
loro scelte il impedito o volontario al contratto,  
quasi come concorsi dei due contratti avanti del co  
no in un concetto stabile che è un adempimento  
una in determinato concetto. Il concorsi, e concorsi  
o di volontà suppone, o non suppone, compone,  
giuridicamente la contemporaneità dei valori concordati  
si suppone però immediatamente la cessazione  
e la determinazione delle particolari concordanze  
nella specie di un Decummo, però è giuridicamente  
immediatamente per il proferente attuale adempito  
ed il primo adempimento, occorre che la giungla  
costa e determinata non sono di quella  
dell' adempimento immediato. Però è giuridicamente  
manca giuridicamente il adempimento in molti anni successivi  
seppur al momento che il proferente adempito è il proferente





quasi d'ordinario pretenderli come un vero alle leggi  
 e generazioni di popoli sotto i nomi del fondatore,  
 di quella spaziosa non può sopravvivere  
 più come legge, e perciò non ha autorità su  
 stane. la presunzione è che si profittino di  
 un tale, e perciò contentarsi per ciò fatto del leg-  
 gitimo e da parte inaccettabile.

+ abbassati dalle estreme somiglianze  
 e per ragione si

Giurisprudenza  
 c. Valore dell'aggettiva dei diritti  
 La cosa fin qui dalle nostre consuetudini volute  
 e comunemente alla maniera di raccomandazione  
 e i medesimi fondamenti giuridici della consue-  
 tione testamentaria. In tal caso si gravato in  
 questa facoltà questa di pienamente giuridica  
 da quel punto della obbligazione operata, e leg-  
 gitimamente presunta. E' fuori aggettiva del testatore  
 delle cose che lui non possiede, nel discomu-  
 si al contrario poterli e volersi trasmettere  
 le cose che non sono state testate, non potersi  
 si non avere quel fondamento della legge  
 capace, e non comprendendo la presunzione e la  
 legge si dovrebbe essere in dubbio di tutti  
 i diritti. Di tal natura si inferisce, che non  
 in un, ma in tutti in fondo ed in una stessa legge  
 nel legislatore, nulla gli restava di riserva  
 e quindi non si può, e sembra ed un essere in  
 inaccessibile il legislatore, e per ciò si separa  
 ogni di riguardi di dote.

Il diritto quindi in tal modo qual giuridico  
 punto di legge e. I nomi, volute base alle  
 protestazioni del primo e lo stato, sic  
 i resti dei  
 due secoli nostri appaiono alle consue-  
 tudinari politiche e di questi, se non  
 di cui non possono essere necessitate e per  
 nella nostra vita e dell'istituzione alla  
 riprenda della legge e di questi e di questi

*Il. E. an è nata un'idea, tuttora  
 mancante una legge successoria dei  
 Germanici, non rimane a spingersi  
 gli nella esecuzione al fatto sulla pratica  
 delle presunte, la legge presuntiva  
 Eius delle successioni testamento, e  
 qui come ogni parte ufficiale di  
 legge e per innanzi alla l'edina  
 non senza riguardo di cost.*

*Contro le aspettative ed anche la speranza che una  
 disposizione in un caso o altro, fatta in modo, non  
 può attendersi, ~~si~~ <sup>prevedute</sup> per se stessa a ogni caso  
 proporzio sempre è giudizio di ogni sorta o tutto  
 presente, si prova: Ma ciò dicendo non sappiamo  
 per la serie i nostri, che non si è del testamento per  
 i testatori loro che se anche in questo campo per  
 una ragione evidente e si gaudesi la pratica  
 del primo elemento.  
 E dunque tutto questo proba ~~non essere~~ <sup>sublime</sup>  
~~esclusa~~ fin'ora, se si direbbe speranza, in di  
 una aspettativa, o in un di un vero diritto  
 condizionato? Si ponderando a questo in un  
 si notare come necessariamente quasi dispartito  
 per tutti, dopo che ha trattato di un certo in  
 alcuni d'alcuno, e che non si può dire di un  
 e di diritto, e di un diritto condizionato. L'ordine di  
 appassioni quelle parole una di natura con  
 non di semplice aspettativa, o di un vero di un  
 se speranza di un certo di un certo di un  
 dico a per lo indagine di qualunque ~~esclusa~~  
 considerazioni*

*Quando a noi, nasce la questione di un certo  
 la soluzione, che per natura ha per condizione  
 di un certo di un certo, e di un certo  
 e di un certo di un certo è stato ricominciato  
 lo sempre per la speranza ed il diritto di un certo  
 sia per lo in quanto quella è soggetta ad un  
 tamente, ad alcune parole al contratto resta  
 immutabile. Al quel proposito parrei ~~esclusa~~  
 col proprio che: La differenza consiste in ciò che  
 è l'aspettativa, quanto a per risultato, dipende da un  
 il semplice volontà d'une persona d'un certo, ce  
 "qui n'a pas bon plus la condicio e non la dis (a)  
 Nella specie a meno abbiamo che <sup>per di un certo</sup>  
~~condicio~~ <sup>di un certo</sup> l'appartenza <sup>di un certo</sup> di un certo  
 ma se occorre che altri più prossimi della linea in  
 sopra non si propongono per lui ed il proprio*

(a) *Traite de Droit Francais. tom. VIII, liv. 3, ch. 2, pag. 387 - Paris 1851.*



così si presenta e indubitabilmente vero, non lo è meno  
 che l'opinione che si ha sulla natura della questione del clima,  
 nato al primo momento ~~che~~ <sup>che</sup> considerata più come  
 una ~~che~~ <sup>che</sup> per un ~~se~~ <sup>se</sup> sottile, anziché altro, e di fatto  
 esatto è l'ipotesi da noi bescaduta, però ~~non~~ <sup>non</sup> ~~non~~ <sup>non</sup>  
 si può mai sapere ~~cosa~~ <sup>cosa</sup> ~~cosa~~ <sup>cosa</sup> ~~cosa~~ <sup>cosa</sup> ~~cosa~~ <sup>cosa</sup> ~~cosa~~ <sup>cosa</sup>  
~~cosa~~ <sup>cosa</sup> ~~cosa~~ <sup>cosa</sup> ~~cosa~~ <sup>cosa</sup> ~~cosa~~ <sup>cosa</sup> ~~cosa~~ <sup>cosa</sup>  
 la legge giusta la questione di formazione di un de-  
 lato ~~molto~~ <sup>molto</sup> ~~molto~~ <sup>molto</sup> ~~molto~~ <sup>molto</sup> ~~molto~~ <sup>molto</sup> ~~molto~~ <sup>molto</sup>  
 qualche ora, ~~che~~ <sup>che</sup> ~~che~~ <sup>che</sup> ~~che~~ <sup>che</sup> ~~che~~ <sup>che</sup> ~~che~~ <sup>che</sup>  
 sono che ~~non~~ <sup>non</sup> ~~non~~ <sup>non</sup> ~~non~~ <sup>non</sup> ~~non~~ <sup>non</sup> ~~non~~ <sup>non</sup>  
 portavano ~~senza~~ <sup>senza</sup> ~~senza~~ <sup>senza</sup> ~~senza~~ <sup>senza</sup> ~~senza~~ <sup>senza</sup> ~~senza~~ <sup>senza</sup>  
 l'onta del ~~popolo~~ <sup>popolo</sup> ~~popolo~~ <sup>popolo</sup> ~~popolo~~ <sup>popolo</sup> ~~popolo~~ <sup>popolo</sup> ~~popolo~~ <sup>popolo</sup>  
 mio quella ~~è~~ <sup>è</sup> ~~è~~ <sup>è</sup> ~~è~~ <sup>è</sup> ~~è~~ <sup>è</sup> ~~è~~ <sup>è</sup>  
 nel ~~che~~ <sup>che</sup> ~~che~~ <sup>che</sup> ~~che~~ <sup>che</sup> ~~che~~ <sup>che</sup> ~~che~~ <sup>che</sup>  
 di ~~di~~ <sup>di</sup> ~~di~~ <sup>di</sup> ~~di~~ <sup>di</sup> ~~di~~ <sup>di</sup> ~~di~~ <sup>di</sup>  
 e ad ~~in~~ <sup>in</sup> ~~in~~ <sup>in</sup> ~~in~~ <sup>in</sup> ~~in~~ <sup>in</sup> ~~in~~ <sup>in</sup>  
 in ~~es~~ <sup>es</sup> ~~es~~ <sup>es</sup> ~~es~~ <sup>es</sup> ~~es~~ <sup>es</sup> ~~es~~ <sup>es</sup>  
 "condizionato. Costo a giudizio nostro tale non giu-  
 to che ~~non~~ <sup>non</sup> ~~non~~ <sup>non</sup> ~~non~~ <sup>non</sup> ~~non~~ <sup>non</sup> ~~non~~ <sup>non</sup>  
 della ~~scienza~~ <sup>scienza</sup> ~~scienza~~ <sup>scienza</sup> ~~scienza~~ <sup>scienza</sup> ~~scienza~~ <sup>scienza</sup>

Questa discussione ~~non~~ <sup>non</sup> ~~non~~ <sup>non</sup> ~~non~~ <sup>non</sup> ~~non~~ <sup>non</sup> ~~non~~ <sup>non</sup>  
 per noi fatta a solo ~~lo~~ <sup>lo</sup> ~~lo~~ <sup>lo</sup> ~~lo~~ <sup>lo</sup> ~~lo~~ <sup>lo</sup> ~~lo~~ <sup>lo</sup>  
 per sé ~~è~~ <sup>è</sup> ~~è~~ <sup>è</sup> ~~è~~ <sup>è</sup> ~~è~~ <sup>è</sup> ~~è~~ <sup>è</sup> ~~è~~ <sup>è</sup>  
 che ~~diventa~~ <sup>diventa</sup> ~~diventa~~ <sup>diventa</sup> ~~diventa~~ <sup>diventa</sup> ~~diventa~~ <sup>diventa</sup> ~~diventa~~ <sup>diventa</sup>  
 quando ~~della~~ <sup>della</sup> ~~della~~ <sup>della</sup> ~~della~~ <sup>della</sup> ~~della~~ <sup>della</sup> ~~della~~ <sup>della</sup>  
 che ~~concludere~~ <sup>concludere</sup> ~~concludere~~ <sup>concludere</sup> ~~concludere~~ <sup>concludere</sup> ~~concludere~~ <sup>concludere</sup> ~~concludere~~ <sup>concludere</sup>  
 importantissima ~~che~~ <sup>che</sup> ~~che~~ <sup>che</sup> ~~che~~ <sup>che</sup> ~~che~~ <sup>che</sup> ~~che~~ <sup>che</sup>  
~~per~~ <sup>per</sup> ~~per~~ <sup>per</sup> ~~per~~ <sup>per</sup> ~~per~~ <sup>per</sup> ~~per~~ <sup>per</sup>  
~~diventare~~ <sup>diventare</sup> ~~diventare~~ <sup>diventare</sup> ~~diventare~~ <sup>diventare</sup> ~~diventare~~ <sup>diventare</sup> ~~diventare~~ <sup>diventare</sup>  
 veramente ~~realizzata~~ <sup>realizzata</sup> ~~realizzata~~ <sup>realizzata</sup> ~~realizzata~~ <sup>realizzata</sup> ~~realizzata~~ <sup>realizzata</sup>  
 del ~~in~~ <sup>in</sup> ~~in~~ <sup>in</sup> ~~in~~ <sup>in</sup> ~~in~~ <sup>in</sup> ~~in~~ <sup>in</sup>  
 maniera ~~di~~ <sup>di</sup> ~~di~~ <sup>di</sup> ~~di~~ <sup>di</sup> ~~di~~ <sup>di</sup> ~~di~~ <sup>di</sup>  
 soprattutto ~~al~~ <sup>al</sup> ~~al~~ <sup>al</sup> ~~al~~ <sup>al</sup> ~~al~~ <sup>al</sup> ~~al~~ <sup>al</sup>  
 "contendente ~~favore~~ <sup>favore</sup> ~~favore~~ <sup>favore</sup> ~~favore~~ <sup>favore</sup> ~~favore~~ <sup>favore</sup> ~~favore~~ <sup>favore</sup>  
~~che~~ <sup>che</sup> ~~che~~ <sup>che</sup> ~~che~~ <sup>che</sup> ~~che~~ <sup>che</sup> ~~che~~ <sup>che</sup> ~~che~~ <sup>che</sup>  
 quali ~~non~~ <sup>non</sup> ~~non~~ <sup>non</sup> ~~non~~ <sup>non</sup> ~~non~~ <sup>non</sup> ~~non~~ <sup>non</sup>







La scrittura è in un'antica lingua, forse un dialetto, e sembra essere un testo di natura filosofica o religiosa. Il testo è scritto in un'antica lingua, forse un dialetto, e sembra essere un testo di natura filosofica o religiosa. Il testo è scritto in un'antica lingua, forse un dialetto, e sembra essere un testo di natura filosofica o religiosa.

Il testo continua con una discussione che sembra riguardare la natura dell'anima e la sua relazione con il corpo. Si parla di "anima" e "corpo" in termini che suggeriscono una concezione dualista. Il testo continua con una discussione che sembra riguardare la natura dell'anima e la sua relazione con il corpo. Si parla di "anima" e "corpo" in termini che suggeriscono una concezione dualista.

Il testo si conclude con una serie di affermazioni che sembrano essere conclusioni o punti di vista dell'autore. Il testo si conclude con una serie di affermazioni che sembrano essere conclusioni o punti di vista dell'autore.

Il testo in alto a destra è un frammento di un'altra pagina o un'annotazione. Si tratta di una scrittura in un'antica lingua, che sembra essere un'appendice o un'aggiunta al testo principale. Il testo in alto a destra è un frammento di un'altra pagina o un'annotazione. Si tratta di una scrittura in un'antica lingua, che sembra essere un'appendice o un'aggiunta al testo principale.

Questo blocco di testo è stato cancellato con una grande 'X' rossa. Il testo era illeggibile a causa della cancellazione. Questo blocco di testo è stato cancellato con una grande 'X' rossa. Il testo era illeggibile a causa della cancellazione.

Il testo in basso a destra è un altro frammento di scrittura. Si tratta di una scrittura in un'antica lingua, che sembra essere un'appendice o un'aggiunta al testo principale. Il testo in basso a destra è un altro frammento di scrittura. Si tratta di una scrittura in un'antica lingua, che sembra essere un'appendice o un'aggiunta al testo principale.

Il testo in basso a destra continua con una discussione che sembra riguardare la natura dell'anima e la sua relazione con il corpo. Si parla di "anima" e "corpo" in termini che suggeriscono una concezione dualista. Il testo in basso a destra continua con una discussione che sembra riguardare la natura dell'anima e la sua relazione con il corpo. Si parla di "anima" e "corpo" in termini che suggeriscono una concezione dualista.



che se si vorrà farla da altri medesimo che  
desi si tramutano in loco dei suoi in diversi in  
nona appunto in l'ogni lingua e nella  
quell'ora

Spelle esse, in qui sono state chieste per appi  
so insapientemente per <sup>pubblicità</sup> <sup>giudicamento</sup> <sup>legale</sup> che dei  
nostri contratti non si è avuto in sostegno del  
giudice diretto del primo diemate non per questa  
una non solamente a raccomandare e alla camera  
di quale consolidare tutta l'intera la proprietà  
dei desi, vincolati nelle mani degli attuali possi  
sessori dei <sup>pubblicità</sup> <sup>giudicamento</sup> <sup>legale</sup>

△  
D. <sup>pubblicità</sup> <sup>giudicamento</sup> <sup>legale</sup> e l'ora delle zone  
dominate nei 1804 632 del codice  
civile austriaco

△  
In quella conclusione non si distingue punto la  
legione dovuta dal <sup>pubblicità</sup> <sup>giudicamento</sup> <sup>legale</sup> dal codice austriaco  
invece tutti i <sup>pubblicità</sup> <sup>giudicamento</sup> <sup>legale</sup> ad un <sup>pubblicità</sup> <sup>giudicamento</sup> <sup>legale</sup> in  
tutto, e in ogni stato, e in tutto, e in tutto, e in tutto  
mentre in <sup>pubblicità</sup> <sup>giudicamento</sup> <sup>legale</sup> per tempo il de  
minimo <sup>pubblicità</sup> <sup>giudicamento</sup> <sup>legale</sup>, e del <sup>pubblicità</sup> <sup>giudicamento</sup> <sup>legale</sup> a tutti i <sup>pubblicità</sup> <sup>giudicamento</sup> <sup>legale</sup>  
suali <sup>pubblicità</sup> <sup>giudicamento</sup> <sup>legale</sup> che questo <sup>pubblicità</sup> <sup>giudicamento</sup> <sup>legale</sup>  
è <sup>pubblicità</sup> <sup>giudicamento</sup> <sup>legale</sup> di proprietà <sup>pubblicità</sup> <sup>giudicamento</sup> <sup>legale</sup> <sup>pubblicità</sup> <sup>giudicamento</sup> <sup>legale</sup>  
in <sup>pubblicità</sup> <sup>giudicamento</sup> <sup>legale</sup> <sup>pubblicità</sup> <sup>giudicamento</sup> <sup>legale</sup> <sup>pubblicità</sup> <sup>giudicamento</sup> <sup>legale</sup>  
in <sup>pubblicità</sup> <sup>giudicamento</sup> <sup>legale</sup> <sup>pubblicità</sup> <sup>giudicamento</sup> <sup>legale</sup> <sup>pubblicità</sup> <sup>giudicamento</sup> <sup>legale</sup>  
partito <sup>pubblicità</sup> <sup>giudicamento</sup> <sup>legale</sup> <sup>pubblicità</sup> <sup>giudicamento</sup> <sup>legale</sup> <sup>pubblicità</sup> <sup>giudicamento</sup> <sup>legale</sup>  
il <sup>pubblicità</sup> <sup>giudicamento</sup> <sup>legale</sup> <sup>pubblicità</sup> <sup>giudicamento</sup> <sup>legale</sup> <sup>pubblicità</sup> <sup>giudicamento</sup> <sup>legale</sup>  
mente <sup>pubblicità</sup> <sup>giudicamento</sup> <sup>legale</sup> <sup>pubblicità</sup> <sup>giudicamento</sup> <sup>legale</sup> <sup>pubblicità</sup> <sup>giudicamento</sup> <sup>legale</sup>  
palazzo <sup>pubblicità</sup> <sup>giudicamento</sup> <sup>legale</sup> <sup>pubblicità</sup> <sup>giudicamento</sup> <sup>legale</sup> <sup>pubblicità</sup> <sup>giudicamento</sup> <sup>legale</sup>  
anche <sup>pubblicità</sup> <sup>giudicamento</sup> <sup>legale</sup> <sup>pubblicità</sup> <sup>giudicamento</sup> <sup>legale</sup> <sup>pubblicità</sup> <sup>giudicamento</sup> <sup>legale</sup>  
mentre <sup>pubblicità</sup> <sup>giudicamento</sup> <sup>legale</sup> <sup>pubblicità</sup> <sup>giudicamento</sup> <sup>legale</sup> <sup>pubblicità</sup> <sup>giudicamento</sup> <sup>legale</sup>  
nelle <sup>pubblicità</sup> <sup>giudicamento</sup> <sup>legale</sup> <sup>pubblicità</sup> <sup>giudicamento</sup> <sup>legale</sup> <sup>pubblicità</sup> <sup>giudicamento</sup> <sup>legale</sup>  
e <sup>pubblicità</sup> <sup>giudicamento</sup> <sup>legale</sup> <sup>pubblicità</sup> <sup>giudicamento</sup> <sup>legale</sup> <sup>pubblicità</sup> <sup>giudicamento</sup> <sup>legale</sup>  
con <sup>pubblicità</sup> <sup>giudicamento</sup> <sup>legale</sup> <sup>pubblicità</sup> <sup>giudicamento</sup> <sup>legale</sup> <sup>pubblicità</sup> <sup>giudicamento</sup> <sup>legale</sup>  
il <sup>pubblicità</sup> <sup>giudicamento</sup> <sup>legale</sup> <sup>pubblicità</sup> <sup>giudicamento</sup> <sup>legale</sup> <sup>pubblicità</sup> <sup>giudicamento</sup> <sup>legale</sup>

Non quando non si sarà dimostrato che si è convinto  
si è convinto che hanno mutato <sup>pubblicità</sup> <sup>giudicamento</sup> <sup>legale</sup>  
non <sup>pubblicità</sup> <sup>giudicamento</sup> <sup>legale</sup> <sup>pubblicità</sup> <sup>giudicamento</sup> <sup>legale</sup> <sup>pubblicità</sup> <sup>giudicamento</sup> <sup>legale</sup>  
non <sup>pubblicità</sup> <sup>giudicamento</sup> <sup>legale</sup> <sup>pubblicità</sup> <sup>giudicamento</sup> <sup>legale</sup> <sup>pubblicità</sup> <sup>giudicamento</sup> <sup>legale</sup>  
non <sup>pubblicità</sup> <sup>giudicamento</sup> <sup>legale</sup> <sup>pubblicità</sup> <sup>giudicamento</sup> <sup>legale</sup> <sup>pubblicità</sup> <sup>giudicamento</sup> <sup>legale</sup>

He  
teli  
e lo  
que  
dici  
non  
per  
de  
per  
to

la tendenza delle consuetudini  
del popolo...  
per quelle del diritto romano, cioè del diritto indubio  
ad assoluto, nelle cose che sono oggetto di proprietà, si  
invece in materia straniera, le idee nazionali debbono  
in questo, come in tutto altro, non riprendere il loro  
naturale corso, riprendendo un primario ad ogni  
fatto straniero ed intelligibile

Ma si ha finì ancora. L'idea di diritto  
to il diritto di proprietà, perdersi nella quasi occupa  
zione inmedesima col fatto della quantificazione  
delle cose nella, egli è evidente anche filosofica di  
per se esclusiva e importante ad ogni commercio,  
almeno considerato nel caso concreto del suo am  
to organico applicandosi mediate l'azione in  
reale e di fatto del godimento.

Lo stato attuale nella natura delle cose è men  
fatto come quell'idea collettiva riferita al godim  
to del proprietario ed ai diritti di godimento in  
tra popolazioni, che non altro che una substante  
della in noi più di un tempo, altro rapporto  
di fatto essente non essente nei fatti, essente  
e essente essente essente essente essente  
di essente essente essente essente essente  
in vano si alleghino contro la nostra conclusione.

Di una condizione geogr  
le dai maggiori delle due Sicilie,  
e di altra comune a queste ed a quelli  
di Lombardia

L'argomento più si è caricato della due  
Sicilie la sua cosa anche più chiara ed evi  
dente, sicché ogni dubbio essente  
lineari a essente essente essente essente essente  
giunto in essente essente essente essente essente  
sulle essente essente essente essente essente  
reclamato il primo essente essente essente essente essente  
ricamente a essente essente essente essente essente  
o essente essente essente essente essente  
capitale delle attuali essente essente essente essente essente

11. H. K. che, ma non si consolidava nelle costumi usari  
tutte le proprietà dei beni essente essente essente essente essente  
e essente essente essente essente essente  
quale essente essente essente essente essente  
per essente essente essente essente essente  
ad un essente essente essente essente essente  
in essente essente essente essente essente  
in essente essente essente essente essente

12. essente essente essente essente essente  
essente essente essente essente essente  
essente essente essente essente essente  
essente essente essente essente essente  
essente essente essente essente essente



il dono delle cose si è sempre <sup>stato</sup> ~~considerato~~ come un atto  
 E tale in ordine alle cose abstratte si è sempre  
 il dono delle cose si è sempre <sup>stato</sup> ~~considerato~~ come un atto  
 Statuto del 22 dicembre dell'8 febbraio 1812, ~~che~~  
~~il dono delle cose si è sempre~~  
 il dono a tutta la di-  
 scendenza, la quale potestà perpetuata indefini-  
 tamente, comprendesi come in tal caso non viene  
 indifferente sarebbe mantenuta la donata ed il gadi-  
 manto del dono istesso. ~~si~~ quindi virtualmente o  
 ciò posto, la fondazione dell'eventuale successione  
 evidentemente non si fa del tutto e necessariamente  
 alla istituzione, ed appunto ~~che~~ in ~~questo~~ ~~caso~~  
 conseguenza della opinione della supposta in-  
 senza dell'atto donativo della cosa ~~si~~ ~~già~~  
 quale ripugnata dal tutto ~~si~~ ~~già~~  
~~la donazione delle cose si è sempre~~

si rinvia alla quella ricerca.

\* prova di ciò

~~la donazione delle cose si è sempre~~  
~~la donazione delle cose si è sempre~~  
 della scienza la vista vera della giustizia e della  
 novità dei vincoli imposti e il passato della  
 della donazione delle cose. ~~il~~ ~~che~~ ~~si~~ ~~già~~  
 quando l'opinione comune è in favore del diritto  
 di proprietà, non converrebbe più molto suffi-  
 ciente in quella ricerca in caso di dubbio.  
 E tanto più non si è convulsi in materia quando  
 che oggi consentiti universalmente nella sostanza  
 non sono altre che ~~il~~ ~~che~~ ~~si~~ ~~già~~  
 la novità, ~~si~~ ~~già~~  
~~il~~ ~~che~~ ~~si~~ ~~già~~  
~~il~~ ~~che~~ ~~si~~ ~~già~~  
~~il~~ ~~che~~ ~~si~~ ~~già~~  
 tuale riserva a grossi delle finanze del Regno  
 della metà dei dazi e altri mille dalle  
 Stato donato nel date del maggio 1812 in ca-  
 rta.

\*  
 dello incremento <sup>dei</sup> ~~dei~~ ~~proprietà~~ ~~dei~~ ~~vincoli~~  
 di un ~~vincolo~~ ~~proprietà~~ ~~dei~~ ~~vincoli~~  
 della ~~proprietà~~ ~~dei~~ ~~vincoli~~  
 delle transazioni, della frequenza delle  
 presunte e di ogni sorta di transazioni alle qua-  
 li ~~si~~ ~~già~~ ~~si~~ ~~già~~ ~~si~~ ~~già~~ ~~si~~ ~~già~~  
 presentabile e combinate la sostanza ~~dei~~ ~~vincoli~~  
 la ~~si~~ ~~già~~ ~~si~~ ~~già~~ ~~si~~ ~~già~~ ~~si~~ ~~già~~  
 ne unanime si propone di ~~si~~ ~~già~~ ~~si~~ ~~già~~ ~~si~~ ~~già~~ ~~si~~ ~~già~~

La cosa innanzi di sopra finì naturalmente  
 presentiva come non del pari unanime sia stata  
 la commissione intorno all'attribuzione dei dazi



In nome di Dio, il signore attuale nelle cui mani  
 si riposa il ~~no~~ maggior peso esente di ~~qualun-~~  
 che nella mia detrazione dalle ~~stato~~. Ho in  
 me il mio particolare <sup>contante</sup> e sposto di  
 ogni cosa riprodotta; e gli altri ~~non~~ più  
 già tutti i ~~non~~ non occorre qui, ~~riporta~~  
 l'Gov. soltanto appiungere che la maggio-  
 ranza dei ~~comuni~~ <sup>comuni</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~si~~ <sup>si</sup>  
 alto ~~di~~ <sup>di</sup> ~~di~~ <sup>di</sup> ~~di~~ <sup>di</sup>  
 in favore delle ~~me~~ <sup>me</sup> ~~me~~ <sup>me</sup> ~~me~~ <sup>me</sup>  
 sapere ~~in~~ <sup>in</sup> ~~in~~ <sup>in</sup> ~~in~~ <sup>in</sup>  
 tutti di ~~che~~ <sup>che</sup> ~~che~~ <sup>che</sup> ~~che~~ <sup>che</sup>  
 nell'interesse sociale, ~~il~~ <sup>il</sup> ~~il~~ <sup>il</sup> ~~il~~ <sup>il</sup>  
 vi, e la cui missione gli ~~consigliano~~ <sup>consigliano</sup> ~~consigliano~~ <sup>consigliano</sup>  
 staja legge ~~pubblica~~ <sup>pubblica</sup> ~~pubblica~~ <sup>pubblica</sup>  
 e qual cosa ~~parata~~ <sup>parata</sup> ~~parata~~ <sup>parata</sup> ~~parata~~ <sup>parata</sup>  
 appiungere ~~una~~ <sup>una</sup> ~~una~~ <sup>una</sup> ~~una~~ <sup>una</sup>  
 se un ~~atto~~ <sup>atto</sup> ~~atto~~ <sup>atto</sup> ~~atto~~ <sup>atto</sup>  
 proposito di un ~~un~~ <sup>un</sup> ~~un~~ <sup>un</sup> ~~un~~ <sup>un</sup>  
 ego dello ~~è~~ <sup>è</sup> ~~è~~ <sup>è</sup> ~~è~~ <sup>è</sup>

N.º Del decreto giudiziario del

21 luglio 1860

Alcuni uffici della Camera nel ~~discutere~~ <sup>discutere</sup> ~~discutere~~ <sup>discutere</sup>  
 sulla proposta di legge si preoccupano del  
 suo effetto rispetto al maggiorasco del re ~~per~~  
 l'articolo II con ~~titolo~~ <sup>titolo</sup> ~~titolo~~ <sup>titolo</sup> ~~titolo~~ <sup>titolo</sup>  
 1859 in ~~per~~ <sup>per</sup> ~~per~~ <sup>per</sup> ~~per~~ <sup>per</sup>  
 negli ~~ricorrendo~~ <sup>ricorrendo</sup> ~~ricorrendo~~ <sup>ricorrendo</sup> ~~ricorrendo~~ <sup>ricorrendo</sup>  
 con tal maggiorasco ~~in~~ <sup>in</sup> ~~in~~ <sup>in</sup> ~~in~~ <sup>in</sup>  
~~il~~ <sup>il</sup> ~~il~~ <sup>il</sup> ~~il~~ <sup>il</sup>  
 50,996 (75) ~~per~~ <sup>per</sup> ~~per~~ <sup>per</sup> ~~per~~ <sup>per</sup>  
 decreto del 21 luglio 1860 con ~~di~~ <sup>di</sup> ~~di~~ <sup>di</sup> ~~di~~ <sup>di</sup>  
 sono ~~destinati~~ <sup>destinati</sup> ~~destinati~~ <sup>destinati</sup> ~~destinati~~ <sup>destinati</sup>  
 più ~~per~~ <sup>per</sup> ~~per~~ <sup>per</sup> ~~per~~ <sup>per</sup>  
 stati ~~in~~ <sup>in</sup> ~~in~~ <sup>in</sup> ~~in~~ <sup>in</sup>

22.

disposizione del maggiorasco istituito in forza  
 del principe di Salaparuta con decreto del 1. luglio  
 1839. " Questa ~~disposizione~~ <sup>disposizione</sup> avendo annullato il primo  
 libro maggiorasco in una semplice opera di  
 partita in giro di un opera di ~~beni~~ <sup>beni</sup> ~~fora~~ <sup>fora</sup> ~~na~~  
 parata, non può essere ~~ritenuta~~ <sup>ritenuta</sup> nella ~~parte~~ <sup>parte</sup> ~~piu~~  
 parte di questa nostra legge. ~~Per~~ <sup>Per</sup> ~~ciò~~ <sup>ciò</sup> ~~che~~ <sup>che</sup> ~~la~~  
 commissione non ~~potrà~~ <sup>potrà</sup> ~~in~~ <sup>in</sup> ~~veruna~~ <sup>veruna</sup> ~~modo~~ <sup>modo</sup> ~~di~~ <sup>di</sup> ~~interferire~~ <sup>interferire</sup> ~~in~~ <sup>in</sup> ~~nessuna~~ <sup>nessuna</sup> ~~parte~~ <sup>parte</sup> ~~dei~~ <sup>dei</sup> ~~suoi~~ <sup>suoi</sup> ~~affari~~ <sup>affari</sup>, nella ~~che~~ <sup>che</sup> ~~ne~~ <sup>ne</sup> ~~già~~ <sup>già</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~trattano~~ <sup>trattano</sup> ~~le~~ <sup>le</sup> ~~operazioni~~ <sup>operazioni</sup>

*Autografo*

L'Autografo deve essere spedito formalmente  
 al Comite del ~~Reale~~ <sup>Reale</sup> ~~Consiglio~~ <sup>Consiglio</sup> ~~il~~ <sup>il</sup> ~~quale~~ <sup>quale</sup>,  
 soltanto ~~nel~~ <sup>nel</sup> ~~caso~~ <sup>caso</sup> ~~che~~ <sup>che</sup> ~~la~~ <sup>la</sup> ~~Commissione~~ <sup>Commissione</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~fosse~~ <sup>fosse</sup> ~~già~~ <sup>già</sup> ~~formata~~ <sup>formata</sup> ~~dal~~ <sup>dal</sup> ~~Reale~~ <sup>Reale</sup> ~~Consiglio~~ <sup>Consiglio</sup> ~~il~~ <sup>il</sup> ~~quale~~ <sup>quale</sup> ~~si~~ <sup>si</sup> ~~trattano~~ <sup>trattano</sup> ~~le~~ <sup>le</sup> ~~operazioni~~ <sup>operazioni</sup>

Filippo ~~de~~ <sup>de</sup> ~~Salaparuta~~ <sup>Salaparuta</sup> ~~Autografo~~ <sup>Autografo</sup>

Progetto di modificazioni di disposizioni allo statuto di legge approvato dal Senato del Regno sull'abolizione dei feudi, e dei feudi, e delle sostituzioni feudali nella provincia ligure, "politane - diocesi".

Libro I =

Abolizione delle sostituzioni feudali e dei feudi di qualunque specie nella provincia ligure.

Art. 1. Nella provincia ligure l'istituzione di sostituzioni feudali e di feudi di qualunque specie, ordinata con atto tra vivi o di ultima volontà è vietata.

~~La dichiarazione di nullità della~~

istituzione di sostituzioni feudali e di feudi di qualunque specie, ordinata con atto tra vivi o di ultima volontà è vietata.

La nullità delle disposizioni sopra indicate non produce alcun pregiudizio alla validità della donazione, della istituzione o del legato, e del testamento, e delle sostituzioni anche del primo grado.

3. Non sempre, quando della pubblicazione della presente legge si tenesse in atto tra vivi o di ultima volontà costatata una sostituzione feudale, la medesima non avrà come semplice sostituzione feudale.

1. Ogni vincolo dipendente da istituzioni di sostituzioni feudali, e di feudi di qualunque specie, esistente anteriormente alla presente legge è vietato.

2. La piena proprietà dei beni di cui è parola nell'art. 1. si consoliderà nell'attuale possessore di diritto vivente, all'epoca dell'apertura successoria, in caso di morte di un possidente di un feudo o di una sostituzione feudale.

4. La presente legge non pregiudica gli altri diritti di cui si parla nell'art. 1. e nel 2. e nel 3. e nel 4. e nel 5. e nel 6. e nel 7. e nel 8. e nel 9. e nel 10. e nel 11. e nel 12. e nel 13. e nel 14. e nel 15. e nel 16. e nel 17. e nel 18. e nel 19. e nel 20. e nel 21. e nel 22. e nel 23. e nel 24. e nel 25. e nel 26. e nel 27. e nel 28. e nel 29. e nel 30. e nel 31. e nel 32. e nel 33. e nel 34. e nel 35. e nel 36. e nel 37. e nel 38. e nel 39. e nel 40. e nel 41. e nel 42. e nel 43. e nel 44. e nel 45. e nel 46. e nel 47. e nel 48. e nel 49. e nel 50. e nel 51. e nel 52. e nel 53. e nel 54. e nel 55. e nel 56. e nel 57. e nel 58. e nel 59. e nel 60. e nel 61. e nel 62. e nel 63. e nel 64. e nel 65. e nel 66. e nel 67. e nel 68. e nel 69. e nel 70. e nel 71. e nel 72. e nel 73. e nel 74. e nel 75. e nel 76. e nel 77. e nel 78. e nel 79. e nel 80. e nel 81. e nel 82. e nel 83. e nel 84. e nel 85. e nel 86. e nel 87. e nel 88. e nel 89. e nel 90. e nel 91. e nel 92. e nel 93. e nel 94. e nel 95. e nel 96. e nel 97. e nel 98. e nel 99. e nel 100.

5. Le pensioni ed i pesi che versavano sui feudi anteriormente alla presente legge dai possessori delle sostituzioni feudali e dei feudi di qualunque specie dovranno continuarsi a pagarsi fino alla estinzione delle sostituzioni per legge o per contratto. Ma mentre dagli attuali possessori saranno tenuti i loro eredi al pagamento di quelle pensioni e di quei pesi.

6. La presente legge non pregiudica gli altri diritti

di cui si parla nell'art. 1. e nel 2. e nel 3. e nel 4. e nel 5. e nel 6. e nel 7. e nel 8. e nel 9. e nel 10. e nel 11. e nel 12. e nel 13. e nel 14. e nel 15. e nel 16. e nel 17. e nel 18. e nel 19. e nel 20. e nel 21. e nel 22. e nel 23. e nel 24. e nel 25. e nel 26. e nel 27. e nel 28. e nel 29. e nel 30. e nel 31. e nel 32. e nel 33. e nel 34. e nel 35. e nel 36. e nel 37. e nel 38. e nel 39. e nel 40. e nel 41. e nel 42. e nel 43. e nel 44. e nel 45. e nel 46. e nel 47. e nel 48. e nel 49. e nel 50. e nel 51. e nel 52. e nel 53. e nel 54. e nel 55. e nel 56. e nel 57. e nel 58. e nel 59. e nel 60. e nel 61. e nel 62. e nel 63. e nel 64. e nel 65. e nel 66. e nel 67. e nel 68. e nel 69. e nel 70. e nel 71. e nel 72. e nel 73. e nel 74. e nel 75. e nel 76. e nel 77. e nel 78. e nel 79. e nel 80. e nel 81. e nel 82. e nel 83. e nel 84. e nel 85. e nel 86. e nel 87. e nel 88. e nel 89. e nel 90. e nel 91. e nel 92. e nel 93. e nel 94. e nel 95. e nel 96. e nel 97. e nel 98. e nel 99. e nel 100.

scoperti prima della sua promulgazione sui beni  
sostituiti delle sostituzioni fideicommissarie  
e dei fideicommissi di qualunque natura.

Art. 7<sup>o</sup> I diritti contemplati negli art. 5<sup>o</sup> e 6<sup>o</sup> di questa legge  
cognati di iscrizione ipotecaria avranno ipoteca sui  
beni costituenti la dote della sostituzione fideicommissaria  
e sul fideicommissi di qualunque natura  
in caso, da iscriversi in conformità delle leggi vigenti  
nei luoghi ove sono gli immobili.

Art. 8<sup>o</sup> La ipoteca per li diritti indicati nell'art. precedente  
sarà iscritta nei ventanta giorni dalla pro-  
mulgazione della presente legge avrà la precedenza  
già dal giorno nel quale è iscritto il diritto. Ma  
i privilegi e delle ipoteche legalmente acqui-  
state e conservate anteriormente alla presente  
legge.

Trascorso il termine di ventanta giorni dalla pro-  
mulgazione suddetta la ipoteca avrà <sup>avanti</sup> ~~la~~ data  
la data della iscrizione nei registri della ~~misura~~  
segna pubblici registri ipotecari.

Art. 9<sup>o</sup> Le rendite del debito pubblico già acquisite nelle  
provincie lombarde alle sostituzioni fideicommissarie  
e ai fideicommissi di qualunque specie  
restano pure vincolate a garanzia dei diritti accennati  
negli articoli precedenti.

Il vincolo non toglie, ma si giustifica legalmente  
che i beni stabili sottoposti ad ipoteca, in forza della presen-  
te legge, ~~non possono essere~~ ~~costa~~ dei diritti sopraddetti  
converso ma dagli interessati si sostituisca a loro ipoteca si  
tenga sufficiente un cartina d'ipoteca del registra-  
to competente.

Art. 10<sup>o</sup> Sono abrogate le disposizioni dei R. D. 608, 610, e seg. per

+ siano pienamente sufficienti alla

X. N. L. ~~Giuseppe~~ ~~De~~ ~~regolatore~~ ~~e~~ ~~ing~~  
Pelle

al 615 del Cod. civ. <sup>85</sup> ~~trattava~~ ~~regolatore~~ ~~in~~ ~~bona~~  
fede, in quanto sono in opposizione alla presente  
legge. ~~Di~~ ~~qual~~ ~~tra~~ ~~disposizione~~ ~~contraria~~ ~~alla~~ ~~me-~~  
sura ~~desiderata.~~  
Voto ~~11~~

All'abolizione dei ~~mezzadri~~ ~~si~~ ~~trattano~~ ~~nelle~~ ~~province~~ ~~napolitane~~ ~~e~~ ~~sardegne.~~

+ ~~I~~ ~~mezzadri~~ ~~che~~ ~~sono~~ ~~contenti~~  
nelle due Sicilie sono rivolti, e se

Art. 11<sup>o</sup> La istituzione dei ~~mezzadri~~ ~~si~~ ~~trattano~~ ~~nelle~~ ~~province~~ ~~napolitane~~ ~~e~~ ~~sardegne.~~

- 11<sup>o</sup> La prima proprietà dei beni ~~dei~~ ~~mezzadri~~ ~~si~~ ~~trattano~~ ~~nelle~~ ~~province~~ ~~napolitane~~ ~~e~~ ~~sardegne.~~  
che ~~sono~~ ~~contenti~~ ~~nelle~~ ~~due~~ ~~Sicilie~~ ~~sono~~ ~~rivolti~~ ~~e~~ ~~se~~  
le proprietà o vendite fatte al prezzo di più
- 12<sup>o</sup> Le precedenti disposizioni dell'art. 11<sup>o</sup> non inanno  
teza in alcuni casi i diritti dei terzi, per pensioni, ~~usu-~~  
frutti, ragioni creditorie ed altre sui beni fin qui  
addebiti nelle ~~due~~ ~~Sicilie~~ ~~si~~ ~~trattano~~ ~~nelle~~ ~~province~~ ~~napolitane~~ ~~e~~ ~~sardegne.~~
- 13<sup>o</sup> Tutti gli interventi di ~~mezzadri~~ ~~si~~ ~~trattano~~ ~~nelle~~ ~~province~~ ~~napolitane~~ ~~e~~ ~~sardegne.~~  
durano per novanta giorni dalla promulgazione  
della presente legge, inserendo nei registri delle  
Comunione ~~dei~~ ~~privilegi~~ ~~ed~~ ~~ipoteche~~ ~~delle~~ ~~province~~  
che ora sono ~~libri~~ ~~e~~ ~~deni~~
- 14<sup>o</sup> Le iscrizioni ipotecarie mentovate nell'art. precedente,  
faranno seguito per grado dal giorno dell'annetto di  
ratto del quale dipendono, meno però rispetto alle  
iscrizioni già annette ~~ed~~ ~~ipoteche~~ ~~in~~ ~~registri~~ ~~delle~~  
due ~~Comunione~~ ~~prima~~ ~~della~~ ~~presente~~ ~~legge.~~ ~~Le~~ ~~iscrizioni~~  
~~poterini~~ ~~si~~ ~~annetteranno~~ ~~in~~ ~~novanta~~ ~~giorni~~ ~~dalla~~ ~~promulgazione~~ ~~di~~  
~~questa~~ ~~avranno~~ ~~grado~~ ~~della~~ ~~loro~~ ~~data.~~
- 15<sup>o</sup> Le vendite del ~~debito~~ ~~pubblico~~ ~~si~~ ~~annetteranno~~ ~~già~~ ~~in~~ ~~ratto~~ ~~no~~  
per ~~libri~~ ~~di~~ ~~Stato~~ ~~ed~~ ~~ipoteche~~ ~~in~~ ~~registri~~ ~~delle~~ ~~Comunione~~ ~~prima~~ ~~della~~ ~~presente~~ ~~legge.~~ ~~Le~~ ~~iscrizioni~~  
~~poterini~~ ~~si~~ ~~annetteranno~~ ~~in~~ ~~novanta~~ ~~giorni~~ ~~dalla~~ ~~promulgazione~~ ~~di~~  
~~questa~~ ~~avranno~~ ~~grado~~ ~~della~~ ~~loro~~ ~~data.~~
- 16<sup>o</sup> Le vendite del ~~debito~~ ~~pubblico~~ ~~si~~ ~~annetteranno~~ ~~già~~ ~~in~~ ~~ratto~~ ~~no~~  
per ~~libri~~ ~~di~~ ~~Stato~~ ~~ed~~ ~~ipoteche~~ ~~in~~ ~~registri~~ ~~delle~~ ~~Comunione~~ ~~prima~~ ~~della~~ ~~presente~~ ~~legge.~~ ~~Le~~ ~~iscrizioni~~  
~~poterini~~ ~~si~~ ~~annetteranno~~ ~~in~~ ~~novanta~~ ~~giorni~~ ~~dalla~~ ~~promulgazione~~ ~~di~~  
~~questa~~ ~~avranno~~ ~~grado~~ ~~della~~ ~~loro~~ ~~data.~~
- 17<sup>o</sup> Le vendite del ~~debito~~ ~~pubblico~~ ~~si~~ ~~annetteranno~~ ~~già~~ ~~in~~ ~~ratto~~ ~~no~~  
per ~~libri~~ ~~di~~ ~~Stato~~ ~~ed~~ ~~ipoteche~~ ~~in~~ ~~registri~~ ~~delle~~ ~~Comunione~~ ~~prima~~ ~~della~~ ~~presente~~ ~~legge.~~ ~~Le~~ ~~iscrizioni~~  
~~poterini~~ ~~si~~ ~~annetteranno~~ ~~in~~ ~~novanta~~ ~~giorni~~ ~~dalla~~ ~~promulgazione~~ ~~di~~  
~~questa~~ ~~avranno~~ ~~grado~~ ~~della~~ ~~loro~~ ~~data.~~

17<sup>a</sup> Proposizione 7<sup>a</sup> Cap. 1<sup>o</sup> tit. 2<sup>o</sup> lib. III<sup>a</sup> Della Parte 2<sup>a</sup>  
(Leggi Civili) del Codice delle Tre Sicilie ed ogni  
altra <sup>o con le modificazioni</sup> disposizione, in vigore in questa provincia  
~~in vigore, e in vigore sono abrogate.~~

~~S. B. Le leggi e decreti emanati dal Parlamento, o le costituzioni Provinciali  
in Lombardia, vogliono mantenersi nella sola parte che le fa simili  
alle costituzioni civili dei Codici Francese e Sardo.~~

~~1<sup>a</sup> Nella materia della presente legge, alla quale fu diffinitivamente decisa  
nella Camera Viceregale, merita particolare attenzione il discorso del  
Conte Stara detto nella tornata dei 15. Dicembre 1850 (V. <sup>1850</sup> ~~1850~~ del  
rapporto) nel Senato del Regno.~~

Signori Deputati,

I motivi che mi indurono a presentarvi un progetto di legge per l'abolizione dei vincoli feudali in Lombardia, mi persuasero eziandio della convenienza di proporvi l'abolizione dei fedecommessi e dei maggioraschi in quelle parti del Regno d'Italia ove durano tuttavia.

Ed invero la ingiusta disuguaglianza che nell'ordine di successione, i fedecommessi ed i maggioraschi mantengono fra figli di un medesimo genitore; gli ostacoli che frappongono alla libera commerciabilità ed ai miglioramenti dei beni sono tali ormai, che appalesano non essere più siffatte istituzioni accomodate alle esigenze politiche ed economiche della società attuale.

Questi vincoli della proprietà sussistono tuttora nelle Province lombarde, napoletane e siciliane; in tutte le altre parti dello

33

Stato, furono aboliti con leggi ed in epoche diverse.

In Lombardia esistono Maggiore-  
= raschi creati da Napoleone I, i quali  
sono retti dal settimo Statuto Cos-  
= tituzionale del 24. 7<sup>bre</sup> 1808, ed  
hannovi pure fedecommi creati a  
norma del codice civile Austriaco.

Nelle Provincie Napoletane e  
Siciliane più non sussistono fedecom-  
= mi, essendo stati da lunga pezza  
aboliti; hannovi invece Maggiore-  
= raschi la cui origine per le Provincie Napo-  
= letane risale al tempo della Domina-  
= zione Francese. Essi furono poi estesi  
alla Sicilia ed in modo generale re-  
= golati dalla Legge del 5. Agosto  
1818 le cui Disposizioni vennero  
trattate nella Parte Prima (Legge  
civile Sezione VII. Cap. V. Tit. II. lib. 3.)  
del codice delle Due Sicilie che è tut-  
to in osservanza.

Il progetto di legge che vi presento  
o Signori, ha un doppio scopo, cioè;

1° Vietare nelle Provincie Lom-  
= barde, Napoletane e Siciliane l'isti-  
= tuzione di fedecommi, di Maggiore-  
= raschi

3



e generalmente tutte le disposizioni per  
atto tra vivi o di ultima volontà colle  
quali sia imposto l'obbligo di conser-  
vare e di restituire ad una terza persona;

2° sciogliere ogni vincolo di  
pendente da istituzioni di fedecom-  
messo o di maggiorasco creato ante-  
riormente alla pubblicazione della  
proposta legge.

La prima di queste disposizioni  
provvede allo avvenire ed è oggetto  
dell'art. 1° del progetto.

La seconda riguarda il passato  
ed è contenuta nell'art. 2°.

Ambedue queste disposizioni con-  
stituiscono il fondamento dell'intero  
sistema.

Le disposizioni successive non sono  
che dichiarazioni ed esplicitazioni dei  
due principii fondamentali avanti  
accennati.

Il Ministero aveva creduto nello  
art. 2° di dichiarare con formula ge-  
nerica, sciolto ogni vincolo dipendente  
da istituzioni di fedecommesso o di  
maggiorasco, o da qualsiasi altra  
sostituzione fedecommessaria.